

APPROFONDIMENTO CIVILE

Sottrarre una Pen Drive ed un PC in uno studio legale configura il reato di furto in abitazione (Cass. Penale n. 15216/2023)

Data pubblicazione: 23/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Un soggetto, condannato, in primo e secondo grado, per il delitto di furto in abitazione, ex art. 624 bis cp - per essersi impossessato di un pc e di una pen drive all'interno di uno studio legale - ricorreva in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Aderendo ad un orientamento uniforme [1] (anche a Sezioni Unite, si veda la pronuncia n. 31345/2017) la Cassazione confermava la condanna subita nei precedenti gradi di giudizio, sul presupposto che lo studio legale rientra nella nozione di "*privata dimora*" e si caratterizza sia per lo ius excludendi alios, soprattutto negli orari in cui il pubblico non vi può accedere liberamente, sia per l'accesso non indiscriminato del pubblico, sia, infine, per la potenziale presenza di persone anche nell'orario di chiusura, proprio perché il titolare è libero di accedervi in qualunque momento.

Interessante, poi, è sottolineare come la Cassazione rigetti l'eccezione del modesto valore delle cose rubate, e quindi l'ipotesi del danno lieve, in quanto "*nel caso di specie la sottrazione ha avuto ad oggetto un personal computer, cioè un bene che, anche se non nuovo di fabbrica, non può definirsi certo di valore "irrisorio" [...] inoltre, si trattava del computer in uso ad uno studio legale, e dunque di un bene dotato di un valore ulteriore (anche patrimoniale) rappresentato dal complesso dei*

dati e delle informazioni professionali in esso custoditi."

NOTE

[1] Si vedano Cass. n. 45088/2022; 38412/2021; 34475/2018.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".